

Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio

DI MILANO

REGOLAMENTO

DEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

Approvato con Deliberazione Consigliare 10 Novembre 1904

e sanzionato dalla Giunta Provinciale Amministr. con Decisione 14 Dicembre 1904



Milano 1905 - Ditta Giorgio Murari.

Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio

DI MILANO

REGOLAMENTO

DEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

Approvato con Deliberazione Consigliare 10 Novembre 1904

e sanzionato dalla Giunta Provinciale Amministr. con Decisione 14 Dicembre 1904



Milano 1905 - Ditta Giorgio Murari.



CAPITOLO I.

CONSIGLIO - DELEGATO DEL CONSIGLIO.

Art. 1. — Il Pio Albergo Trivulzio è retto dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio.

Spetta esclusivamente al Consiglio il deliberare sugli oggetti seguenti:

- a) Riforme organiche e regolamentari, e disposizioni disciplinari;
- b) Nomine al ricovero;
- c) Stipulazione dei contratti;
- d) Nomine e disposizioni relative agli Impiegati ed ai Medici, e ratifica delle nomine e delle dimissioni del personale di servizio.

Art. 2. — Il Consiglio elegge ogni anno fra i suoi membri un Delegato, con lo speciale incarico di vigilare al regolare andamento dell'Istituto, e con facoltà di impartire all'opopo tutte le disposizioni che reputa necessarie, informandone il Consiglio.

CAPITOLO II.

NOMINA ED AMMISSIONE DI RICOVERANDI.

Art. 3. — Gli aspiranti al ricovero nel Pio Albergo Trivulzio devono presentare all'Ufficio del Protocollo di Beneficenza del Consiglio i seguenti documenti:

- a) Certificato di miserabilità;
- b) Certificato di cittadinanza italiana e di domicilio decennale nel Comune di Milano, salvo le speciali fondazioni;
- c) Certificato di sana costituzione e di subita rivaccinazione;
- d) Certificato di nascita comprovante che il ricorrente ha superato il 70° anno di età, salvo il contrario disposto delle speciali fondazioni;

e) Certificato di buona condotta;

f) Dichiarazione di consenso del coniuge per i ricorrenti uniti in matrimonio.

Art. 4. — I ricorrenti nominati dal Consiglio devono subire la visita medica, e vengono ammessi al ricovero solamente quelli riconosciuti in buona salute.

Art. 5. — Per le nomine ai posti di patronato o di speciale fondazione, il Consiglio, verificata la regolarità dei titoli presentati, accetta i ricoverandi, previa la visita medica di cui all'art. 4.

CAPITOLO III.

IMPIEGATI.

Direttore.

Art. 6. — Il Direttore è il capo degli uffici del Pio Albergo. È responsabile dell'esatta osservanza del Regolamento, e cura che abbiano esecuzione le deliberazioni del Consiglio, e le disposizioni del Presidente e del Consigliere Delegato, od in loro assenza, del Segretario Generale.

Art. 7. — Riceve quotidianamente dai Primari il rapporto del servizio sanitario.

Art. 8. — Veglia all'esatto adempimento dei doveri dell'Economo e dei Sorveglianti. Cura in modo speciale la qualità e quantità dei generi di vitto, il buon apprestamento e la regolare distribuzione di essi, e l'igiene dello Stabilimento.

Art. 9. — Ha l'immediata e continua vigilanza delle sale di convegno e di lavoro, sorveglia la condotta, la disciplina e la pulitezza dei ricoverati.

Art. 10. — Cura l'esatta osservanza degli orari stabiliti, e si accerta del buon ordine interno con frequenti visite: al refettorio durante il pranzo e la cena; alle sale di lavoro quando vi stanno raccolti i ricoverati; di notte tempo ai dormitori ed alle infermerie: a queste ultime durante la distribuzione del vitto e l'ingresso degli esterni presso gli ammalati.

Art. 11. — A titolo di controllo, appone la sua firma ai registri, ai libri, ai ruoli relativi all'azienda economica interna, che sono compilati e tenuti dall'Economo, nonchè a quelli riguardanti il servizio sanitario.

Art. 12. — Propone al Delegato le riparazioni ordinarie e le modificazioni occorrenti al fabbricato del Pio Albergo. Urgendo piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, ne ordina l'esecuzione all'Economo, riferendone tosto al Delegato.

Per le spese straordinarie di qualche entità, che non possono essere vincolate da contratto di fornitura, il Direttore chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio.

Art. 13. — Trasmette al Consiglio per le disposizioni di pagamento ogni conto di somministrazione fatta al Pio Albergo, il riepilogo mensile dei commestibili, la nota delle spese varie sostenute dall'Economo, apponendovi il proprio visto.

Art. 14. — Riferisce al Delegato le eventuali mancanze degli impiegati.

Art. 15. — Propone al Consiglio, per mezzo del Delegato, la nomina del personale di servizio.

Art. 16. — A mezzo del Delegato, sottopone al Presidente del Consiglio le proposte per le vacanze annuali degli Impiegati e dei Medici; dà i permessi d'assenza ai ricoverati ed al personale di servizio; designa i decani, le decane ed il sorvegliante alla sala di lavoro degli uomini; applica, in conformità al Regolamento, pene disciplinari ai ricoverati ed al personale di servizio, riferendo al Delegato quando si rendessero necessarie più gravi misure.

Art. 17. — D'accordo col Delegato presenta ogni anno in tempo utile al Consiglio lo schema del preventivo delle rendite e spese di gestione per l'anno susseguente. In fine di ogni anno presenta pure al Consiglio l'Elenco nominativo dei ricoverati, coll'indicazione delle giornate di presenza di ciascuno di essi.

Art. 18. — Al verificarsi di una vacanza nei posti, ne dà immediato avviso al Presidente.

Art. 19. — Al principio di ogni anno trasmette al Consiglio il rapporto sulle condizioni economico-morali del Pio Albergo, promovendo quei provvedimenti che reputa opportuni al suo miglior andamento.

Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio colle ordinanze scritte sulle posizioni d'Ufficio.

Art. 20. — Il Direttore alloggia nello Stabilimento nei locali che gli vengono gratuitamente assegnati dal Consiglio. La sua carica è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi professione od impiego retribuito.

Economo.

Art. 21. — L'Economo è incaricato della gestione economica dell'Istituto; ha la consegna, la sorveglianza e la cura per la buona conservazione dei commestibili e combustibili, degli effetti di vestiario e di biancheria, delle suppellettili e degli arredi, e tiene perciò appositi registri di carico e scarico; redige gli inventari e ne tiene in evidenza le variazioni.

Art. 22. — Somministra alla guardaroba ed agli appaltatori le merci necessarie per l'apprestamento del vestiario e della biancheria; e provvede agli acquisti dei quali sia incaricato dal Direttore.

Art. 23. — Verificati i bisogni di effetti o provviste, stende le relative bollette di ordinazione, e provvede a norma degli ordini.

Art. 24. — Presenta ogni anno in tempo utile al Direttore lo schema del preventivo delle rendite e spese di gestione per l'anno susseguente.

Art. 25. — Sopra appositi moduli presenta giornalmente al Direttore il movimento dei ricoverati e del personale di servizio.

Art. 26. — Alla fine d'ogni settimana redige il preventivo del servizio di cucina per la settimana seguente, indicando la quantità e qualità dei cibi, e lo sottopone all'approvazione del Direttore.

Art. 27. — Sorveglia l'apprestamento del vitto e la sua regolare distribuzione.

Art. 28. — Al principio d'ogni mese presenta al Direttore il riepilogo del consumo giornaliero del mese antecedente; ed al principio dell'anno l'elenco nominativo dei ricoverati, coll'indicazione delle giornate di presenza di ciascuno d'essi.

Art. 29. — Conserva il ruolo di tutto il personale, nonchè quello dei ricoverati che lavorano per conto del Pio Albergo.

Art. 30. — Compila le notifiche delle persone che alloggiano nello Stabilimento da trasmettersi all'Ufficio d'Anagrafe Municipale.

Art. 31. — Assiste allo spoglio degli stipetti dei ricoverati defunti, tiene in deposito e registra gli effetti preziosi, i denari, le carte di credito, ed i valori in genere rinvenuti in essi.

Art. 32. — Provvede con un fondo speciale assegnatogli dal Consiglio alle piccole spese impreviste, annotando le diverse erogazioni su di un registro speciale, da sottoporsi alla fine di ogni mese, previo il visto del Direttore, alla approvazione del Consiglio.

Art. 33. — In caso di assenza o di impedimento del Direttore, ne assume le mansioni e le responsabilità.

Art. 34. — Presta malleveria di L. 5000 ed alloggia nell'Istituto.

L'ufficio suo è incompatibile con qualunque altro impiego o carica retribuita.

Servizio religioso.

Art. 35. — Il servizio religioso cattolico è ordinariamente disimpegnato da due Sacerdoti col titolo di 1.^o e 2.^o Assistente spirituale.

Questi prestano ai ricoverati le cure proprie del loro ministero, e debbono attenersi, nella celebrazione delle funzioni di culto, alle regole ed agli orari fissati nelle Norme interne dello Stabilimento.

Art. 36. — È libero l'intervento di ministri di altra religione, a richiesta dei ricoverati.

Art. 37. — Il primo Assistente spirituale, d'accordo col Direttore, stabilisce gli orari di guardia e di servizio presso i malati.

Gli Assistenti spirituali hanno l'alloggio gratuito nello Stabilimento.

Sorveglianti.

Art. 38. — Due Sorveglianti hanno il compito di vigilare nello Stabilimento perchè sieno mantenuti l'ordine e la tranquillità. I riposi sono stabiliti per turno, in modo che sia costante nell'Istituto la presenza di un Sorvegliante.

A ciascun Sorvegliante è però particolarmente affidato uno dei comparti *uomini e donne.*

Art. 39. — Esercitano un'assidua vigilanza sul personale di servizio, affinchè adempia fedelmente e con accuratezza le proprie mansioni.

Informano il Direttore delle mancanze e delle indisciplinatezze dei ricoverati e del personale di servizio.

Art. 40. — Coadiuvano l'Economo nella sorveglianza del movimento degli effetti di magazzino e dei generi di dispensa, nella tenuta dei registri dei ricoverati.

Al 1.^o Sorvegliante è particolarmente affidata la distribuzione giornaliera del lavoro al personale di servizio.

Art. 41. — I Sorveglianti hanno l'alloggio nello Stabilimento, e quando sono in servizio portano un berretto uniforme.

Art. 42. — Essi debbono anche disimpegnare le mansioni d'ordine a loro affidate dal Direttore.

CAPITOLO IV.

SERVIZIO SANITARIO.

Art. 43. — Il Servizio Sanitario è affidato a due Medici Primari coadiuvati da due Medici Assistenti.

Art. 44. — I Medici Primari assumono la direzione del comparto loro assegnato al principio d'ogni anno dal Consigliere Delegato, ed hanno la responsabilità della cura medica e chirurgica dei malati e l'obbligo dell'ispezione sanitaria dello Stabilimento.

Art. 45. — I Medici Primari procedono alla visita mattutina secondo l'orario stabilito; sono tenuti ad informare giornalmente la Direzione dell'andamento del loro servizio, dei casi di malattie sospette, e dei decessi.

Alla fine d'ogni anno presentano al Consiglio un rendiconto clinico del comparto loro affidato.

Art. 46. — I Medici Assistenti redigono le cedole cubicolari, compilano il ricettario, il dietetico, le notifiche di decesso, e mensilmente le tavole statistico-nosologiche. Eseguiscono gli ordini dei Primari, che sostituiscono nelle assenze, praticano le visite dei malati loro assegnati; compiono le ricerche di chimica e di microscopia clinica e le necroscopie, delle quali redigono il verbale in apposito registro.

Art. 47. — Ai Medici Assistenti è fatto obbligo di due visite quotidiane, una al mattino, l'altra nel pomeriggio, nelle ore stabilite dal Regolamento per le infermerie.

Essi inoltre debbono accorrere alle chiamate d'urgenza, sia di giorno che di notte.

Hanno l'alloggio gratuito di una camera mobiliata nello Stabilimento per la guardia notturna fissata per turno dal Delegato; e si sostituiscono reciprocamente nei casi di assenza o di malattia.

Art. 48. — I Medici Primari praticano le visite dei ricoverandi all'atto dell'accettazione, riferendo alla Direzione i risultati dell'esame su apposito modulo.

Art. 49. — Quando lo giudichino necessario, i Primari possono, avvisandone la Direzione, chiedere la consulenza dei Medici e Chirurghi Onorari, nominati dal Consiglio sopra proposta del Consigliere Delegato, sentiti essi Medici Primari.

Nei casi nei quali si renda necessario un intervento operativo che non sia possibile nelle infermerie del L. P. o dal personale sanitario addetto allo Stabilimento, o da Chirurghi estranei, l'operando può essere trasportato in un ospedale indicato dal Primario.

Art. 50. — Nei casi di decesso avvenuto in seguito a causa delittuosa o sospetta, ed in tutti i casi di lesione personale, il Primario deve compilare la relazione richiesta dalla legge ed avvertirne la Direzione per le pratiche di legge.

Art. 51. — I Medici del Luogo Pio sono, a richiesta di uno o più di essi, e comunque almeno una volta annualmente, convocati dal Delegato per discutere le loro proposte di indole tecnica, economica e disciplinare riflettente il servizio sanitario dello Stabilimento.

CAPITOLO V.

SALARIATI.

Guardarobiera.

Art. 52. — La Guardarobiera ha la consegna della guardaroba, e ne risponde verso l'Economo; è coadiuvata dalle cucitrici, e dirige i lavori di queste e i lavori che si eseguono dalle ricoverate per conto del Pio Albergo.

Art. 53. — Provvede all'apprestamento ed alla manutenzione di tutta la biancheria del Pio Albergo; riceve dall'Economo la merce occorrente e ne rende conto.

Art. 54. — La Guardarobiera sorveglia la sala di lavoro delle ricoverate.

A lei può essere concessa dal Delegato una vacanza di 10 giorni.

Essa deve prestare una malleveria di L. 1000.

Art. 55. — Le cucitrici sono retribuite anche nei giorni festivi e fruiscono inoltre del vitto a norma delle disposizioni interne dell'Istituto.

Art. 56. — Alla Guardarobiera ed alle cucitrici sono applicabili gli art. 58, 59; non hanno però diritto alla cura nelle infermerie dell'Istituto.

Personale di servizio.

Art. 57. — Gli Inservienti alloggiano di regola nello Stabilimento.

Art. 58. — Si attengono strettamente a quanto vien loro ordinato dal Direttore o dall'Economo.

Art. 59. — Non possono assentarsi dallo Stabilimento se non nelle ore fissate, fatta eccezione per i casi urgenti e giustificati, nei quali devono chiederne permesso al Direttore.

Art. 60. — In caso di malattia non grave vengono curati nell'Infermeria dello Stabilimento, con diritto al salario.

Qualora però la malattia fosse grave, o tale da impedir loro per oltre un mese di riassumere il servizio, provvederà il Consiglio su proposta del Consigliere Delegato.

Art. 61. — Essi vestono l'uniforme quando sono in servizio.

Infermieri.

Art. 62. — Ognuno dei Riparti d'Infermeria ha un Capo servizio.

Art. 63. — Ad essi è demandato di vigilare in modo speciale perchè vengano applicate le norme igieniche indicate dai Medici per le Infermerie; sorvegliano la distribuzione del vitto, la somministrazione dei medicamenti, l'osservanza degli orari e dei turni di guardia per parte di tutti gli Infermieri da essi dipendenti.

Art. 64. — Gli Infermieri prestano servizio nelle sale loro assegnate, seguendo i Medici nelle visite del mattino e del pomeriggio; possono assentarsi dal Comparto unicamente nelle ore stabilite, o dietro permesso speciale della Direzione.

Art. 65. — Gli Infermieri debbono ubbidienza alla Direzione, ai Medici, e rispetto agli Assistenti spirituali; debbono mantenere un contegno incensurabile, e la loro opera verso i malati dev'essere sempre improntata a sentimenti di umanità e di carità.

Gli Infermieri sono poi tenuti a tutte le altre mansioni ed agli altri doveri indicati nelle Norme speciali per l'Infermeria.

Ai Capi Infermieri ed agli Infermieri sono applicabili le disposizioni degli articoli 57, 58, 59, 60.

Custode e Portinaia.

Art. 66. — Il Custode ha la guardia della porta e della sala d'aspetto: tanto l'una che l'altra devono essere aperte e chiuse nelle ore determinate dal Direttore.

Il posto di Custode è dato per regola ad un ammogliato, e la moglie del Custode deve coadiuvarlo nel disimpegno delle sue mansioni.

Art. 67. — Non lascia uscire ricoverati ed inservienti se non nei giorni e nelle ore stabilite, salvo i permessi speciali scritti o gli ordini rilasciati dal Direttore.

Art. 68. — Invigila affinché nessuno esporti od importi effetti, tanto di ragione del Luogo Pio, che privata.

Art. 69. — Deve impedire l'entrata nelle singole Sezioni dello Stabilimento a persone estranee, quando non siano munite di permesso scritto dal Direttore, fatta eccezione per i giorni e le ore, nei quali è libero l'ingresso agli esterni per la visita alle infermerie.

Art. 70. — Sorveglia le sale d'aspetto nelle ore in cui vi si recano i ricoverati.

Art. 71. — Non si assenta dallo Stabilimento, nè può farsi supplire nelle sue mansioni, se non con permesso del Direttore.

Art. 72. — Al Custode ed alla Portinaia sono applicabili gli art. 57, 58, 59, 60.

Art. 73. — Il Custode e la Portinaia quando sono in servizio vestono l'abito uniforme.

CAPITOLO VI.

DISTRIBUZIONE DEI RICOVERATI

LORO APPLICAZIONE AI LAVORI E DISCIPLINA.

Art. 74. — Ogni Ricoverato all'atto del suo ingresso nel Pio Albergo prende conoscenza delle norme disciplinari vigenti nell'Istituto, e si assume l'obbligo di ottemperarvi.

Dalla Direzione vien assegnato ad ogni Ricoverato un numero d'ordine ed un posto nel refettorio e nel dormitorio.

Art. 75. — Ad ogni ricoverato viene concesso di attendere a lavori che siano compatibili collo stato di sua salute, coll'igiene e colla disciplina dell'Istituto.

All'uopo la Direzione fissa un posto al Ricoverato nella sala di lavoro.

Il ricavo di essi lavori rimane a suo profitto.

Art. 76. — I Ricoverati possono, a giudizio della Direzione, essere occupati in lavori ed in prestazioni a vantaggio dell'Istituto; ricevono però in tal caso un compenso loro assegnato dal Delegato su proposta dell'Economo.

Art. 77. — Il Regolamento interno dispone, a seconda delle stagioni, gli orari e le discipline dei servizi.

Le disposizioni del Regolamento interno sono modificabili, a giudizio della Direzione, nell'interesse della sicurezza e della salute dei Ricoverati.

Art. 78. — Il Direttore può concedere permessi eccezionali d'uscita: di regola però nessuno dei Ricoverati può pernottare fuori dello Stabilimento.

Art. 79. — Il Direttore, preferibilmente d'estate e d'autunno, concede per turno il permesso di lasciare il Pio Albergo, per un periodo di tempo non maggiore di 30 giorni, a chi ne faccia richiesta a mezzo di persona che si renda garante del mantenimento del ricoverato durante le vacanze.

Art. 80. — I ricoverati divenuti mentecatti, e quelli colpiti da malattie contagiose, vengono inviati negli appositi ospizi, osservate, in ogni caso, le speciali disposizioni delle leggi; i cronici vengono dimessi dall'Istituto.

Art. 81. — I ricoverati migliori per moralità ed intelligenza, purchè in buone condizioni di salute, vengono assegnati a capi delle varie sezioni, nei dormitori e nelle sale di lavoro col titolo di *decani* e *decane*, e concorrono in particolare a mantenere e far mantenere la decenza, la pulitezza ed il buon ordine nelle sezioni loro affidate.

Sono tenuti a riferire alla Direzione le infrazioni ai Regolamenti da essi accertate.

Art. 82. — I ricoverati, condannati per reati previsti dal Codice Penale, possono essere privati del diritto al ricovero.

Art. 83. — Ai ricoverati, che demeritassero per cattiva condotta, vengono inflitte sanzioni disciplinari, distinte e graduate come segue:

di 1.º grado, inflitte dal Direttore;

di 2.º grado, inflitte dal Delegato;

di 3.º grado, inflitte dal Consiglio.

Sono di primo grado:

L' ammonizione;

La privazione del passeggio e delle uscite per una durata fissata a seconda dei casi;

Di secondo grado:

La perdita degli assegni mensili per i ricoverati che attendono a qualche speciale servizio;

La privazione delle vacanze nell'anno.

Di terzo grado:

La espulsione dal Pio Albergo.

Art. 84. — I ricoverati che abbandonino spontaneamente il Pio Albergo, rinunciando al beneficio del ricovero, non possono più di regola essere riammessi.

Art. 85. — In caso di morte dei ricoverati, le somme o i crediti e i valori in genere di cui fossero trovati possessori, si devolvono a profitto del Luogo Pio per rifusione di spese fino alla dovuta concorrenza, e per l'eventuale residuo agli eredi del defunto, ai quali sono pure consegnati i suoi oggetti e memorie personali.

Vitto e Vestiario.

Art. 86. — Tutti i ricoverati, eccetto quelli accolti nelle infermerie, hanno eguale trattamento dietetico, e vestono alla foggia prescritta dalle Norme Interne dello Stabilimento.

Art. 87. — Il vitto giornaliero viene somministrato nella qualità e nella misura stabilita dal Consiglio, colle varianti proposte dalla Direzione, sentito il parere dei Medici dello Stabilimento.

Art. 88. — In alcune solennità ed in determinate ricorrenze si fanno trattamenti straordinari, stabiliti dal Consiglio o da legati particolari.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 89. — Il Direttore, l'Economo, gli Assistenti Spirituali, i Sorveglianti e la Guardarobiera sono di regola nominati dal Consiglio in seguito a pubblico concorso, colle modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

Il personale salariato è nominato dal Consiglio sopra proposta del Direttore; deve avere compiuto il 21° e non superato il 35° anno di età all'atto della nomina.

Gli Infermieri vengono assunti in servizio provvisorio, sentito il parere dei Medici Primari: dopo sei mesi di prova favorevole sono nominati in via definitiva.

Art. 90. — Tutti gli Impiegati e Salariati, ad eccezione dei Medici, hanno diritto al trattamento di pensione secondo le norme stabilite nel Regolamento degli Uffici Patrimoniali.

Art. 91. — I Medici Chirurghi Primari ed Assistenti sono pure nominati dal Consiglio per pubblico concorso per esame e per titoli, o per ambedue le forme a scelta del concorrente, da dichiararsi nell'istanza di concorso.

I Medici Primari al momento della nomina non debbono avere oltrepassato i quarant'anni di età, e debbono avere conseguita la laurea almeno da un quinquennio.

Essi scadono di regola dopo cinque anni di servizio; possono venire riconfermati per un altro quinquennio, ma non oltre.

I Medici Assistenti al momento della nomina non debbono avere oltrepassato i trent'anni di età, e debbono avere conseguita la laurea almeno da un biennio. Sono nominati per un triennio e non possono di regola essere rieletti.

Art. 92. — Sono accordati permessi annuali di vacanza nella seguente misura:

Al Direttore ed ai Medici Primari giorni 40;

All'Economo, ai Medici assistenti ed agli Assistenti Spirituali giorni 30;

Ai Sorveglianti giorni 15;

Al personale di servizio giorni 10.

Questi permessi possono essere limitati, od anche sospesi o negati, a giudizio della Presidenza del Consiglio, per ragioni generali di servizio, ed anche per speciali considerazioni, riflettenti i singoli funzionari e le loro mansioni.

Le assenze per cure sanitarie devono di regola essere calcolate nelle vacanze, e così pure le licenze accordate durante l'anno.

Art. 93. — In caso di mancanza ai propri doveri, o di immoralità di condotta, od abituale disordine economico, l'Impiegato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Ammonizione del Direttore;

b) Ammonizione del Consigliere Delegato;

c) Ammonizione del Presidente;

d) Nota di biasimo del Consiglio;

e) Sospensione dallo stipendio, o dallo stipendio e dall'impiego sino a giorni 7 dal Presidente, da giorni 7 a mesi 6 per deliberazione del Consiglio;

f) Proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale, o privazione dell'aumento stesso;

g) Rimozione dall'impiego, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà, a giudizio del Consiglio;

h) Destituzione, con la perdita anche di ogni eventuale diritto alla pensione;

Il personale salariato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Avvertimento o ammonizione dell'Economo;

b) Divieto di uscita dal Pio Albergo nelle ore di libertà;

c) Trattenuta del salario fino alla concorrenza di tre giornate, riservata al Direttore;

d) Licenziamento, di competenza del Consiglio, colla perdita del diritto eventuale alla pensione;

Art. 94. — Sono applicabili agli Impiegati, ad eccezione dei Medici, ed al personale di servizio, gli articoli: 91, 92, 95, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 95. — Il limite di età per concorrere alla nomina di Primario, stabilito dall'art. 91 capoverso, non è applicabile ai Medici in servizio all'epoca di attivazione del presente Regolamento, esclusivamente però pel primo concorso che verrà bandito dopo detta attivazione.

Art. 96. — I salariati attualmente in servizio conservano i salari ed il diritto agli aumenti per categoria, giusta la Pianta del 1903.

Resta quindi sospeso per essi l'aumento del decimo quinquennale dei rispettivi salari.

La pensione verrà ad essi liquidata sulla base del salario iniziale, aumentato dei decimi che avrebbero conseguito nel periodo di servizio a norma del Regolamento presente.

Art. 97. — Il presente Regolamento entra in attività dal 1 Gennaio 1905.

IL PRESIDENTE

AVV. PIETRO MANFREDI.

I Consiglieri:

Ing. GIUSEPPE BANFI
Dott. VINCENZO BEDUSCHI
CESARE DE CAPITANEI D'ARZAGO
Maestra LINDA MALNATI
AVV. SPERI MARCORA
AVV. FERDINANDO SALTERIO.

Il Segretario Generale

AVV. A. GIULINI.

ORGANICO

del Personale addetto al Pio Albergo Trivulzio in Milano.

	Stipendio annuo		N.º di ciascuna categ.	Importo		Emolumenti		
	L.	—		L.	—			
Direttore	L.	4000	—	1	4000	—	alloggio	
Economo		2800	—	1	2800	—	id.	
Medici Chirurghi primari.		1600	—	2	3200	—		
Medici Chirurghi assistenti		1200	—	2	2400	—		
Assistenti spirituali.		1900	—	2	3800	—	alloggio	
1.º Sorvegliante		1200	—	1	1200	—	alloggio, vitto, sparghi	
2.º Sorvegliante		1000	—	1	1000	—	id.	
Guardarobiera . . . al giorno L.	3	—	1095	—	1	1095	—	
Prima Cucitrice	1	50	547	50	1	547	50	colazione
Cucitrici	1	—	365	—	6	2190	—	id.
Cuoco	2	—	730	—	1	730	—	vestiario di fatica; alloggio, vitto, sparghi e L. 10 per l'abito d'uscita.
Sotto Cuoco.	1	70	620	50	1	620	50	id. id.
Inservienti	1	40	511	—	11	5621	—	vestiario di fatica e d'uscita; alloggio, vitto, sparghi; (due inservienti di cucina hanno L. 10 per l'abito d'uscita)
Inserviente straordinario (per mesi 6).	1	—	182	50	1	182	50	alloggio, vitto, sparghi
Capo Infermiere	2	—	730	—	1	730	—	vestiario di fatica e d'uscita; alloggio, vitto, sparghi
Infermieri	1	60	584	—	5	2920	—	id. id.
Capo Infermiera	1	50	547	50	1	547	50	id. id.
Infermiere	—	75	273	75	9	2463	75	id. id.
Custode	2	50	912	50	1	912	50	alloggio, riscaldamento, sparghi, vestiario
Portinaia	L.	150	—	—	1	150	—	vestiario di servizio.
					50	37110	25	



